

Tribunale Civile di Nuoro, sentenza del 23 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott. Riccardo Massera - Presidente rel.
dott. Tiziana Longu - Giudice
dott. Daniele Dagna - Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1313 R.G.A.C. dell'anno 2014 promossa

DA

M.F.M. (N. (...), C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. PATERI MILENA;

PARTE RICORRENTE

CONTRO

F.M. (N. (...), C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. MASIA MARIA ANTONIETTA;

PARTE RESISTENTE

E

Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.

OGGETTO: Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.1.- In via preliminare osserva il Tribunale che nella propria comparsa conclusionale parte ricorrente si è limitata a riprodurre sinteticamente lo svolgimento del processo, senza svolgere alcuna deduzione in diritto né alcuna valutazione delle circostanze di fatto emerse dall'istruzione della causa; ne consegue che la memoria di replica depositata nell'interesse dello stesso ricorrente è ammissibile esclusivamente negli stretti limiti in cui essa assolve alla funzione - appunto - di replicare alle avverse argomentazioni ma non anche nella parte in cui tende ad illustrare le proprie difese, risolvendosi in tal caso in una comparsa conclusionale depositata tardivamente e privando parte resistente della possibilità di replicare a sua volta.

1.2. - Con ricorso depositato il 11/11/2014 M.F.M. ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido condiviso della figlia minore S. e la determinazione del contributo di ciascuno dei genitori al mantenimento di questa e della figlia maggiorenne M. (mentre il primo figlio A. sarebbe ormai economicamente indipendente), nonché l'assegnazione in suo favore della casa familiare nella quale vivere con la stessa S..

1.3.- F.M. non si è opposta al divorzio, chiedendo tuttavia (i) che la figlia S. fosse lasciata libera di decidere di trascorrere periodi di convivenza anche lunghi con l'uno e con l'altro genitore; (ii) che fosse posto a carico del ricorrente un assegno divorzile in suo favore dell'importo di Euro 300 mensili, nonché un assegno di Euro 100 per il mantenimento del figlio A., di Euro 250 per il mantenimento della figlia M. e di Euro 200 per il mantenimento della figlia S., nei periodi di sua permanenza presso la madre; (iii) l'assegnazione in suo favore della casa familiare, nella quale vive con la figlia M. e il figlio A. quando vi fanno ritorno.

1.4.- Con la propria memoria ex art. 183, 6 comma n. 1) cod. proc. civ. il ricorrente ha definitivamente precisato le proprie conclusioni chiedendo, in particolare, di imporre a carico della madre un assegno di Euro 200 per il mantenimento della figlia S., con lui convivente.

2.- I coniugi hanno contratto matrimonio in Nuoro il 25/02/1989; dall'unione coniugale sono nati tre figli: A. il (...), M. il (...) e S. il (...).

La separazione dei coniugi è stata dichiarata con sentenza n. 341/09 del 14/05/2009, con la quale è stato recepito l'accordo sulle condizioni raggiunto dalle parti; in particolare, in quella sede i figli sono stati affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con loro prevalente collocazione presso la madre, alla quale è stata perciò assegnata la casa familiare, ed è stato previsto un assegno di Euro 800 mensili a carico di M.F.M. per il mantenimento della moglie e dei figli.

3.- Dai documenti esibiti, dalle dichiarazioni rese dalle parti e dagli stessi scritti difensivi è emerso che dal momento della separazione i coniugi non hanno più coabitato né in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.

Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. b) L. 1 dicembre 1970, n. 898, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti convincono il Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.

Deve quindi essere pronunciato il divorzio dei coniugi.

4.- Tutti e tre i figli sono ormai maggiorenni, e non devono quindi essere adottati provvedimenti inerenti l'affido.

5.- Entrambe le parti hanno chiesto l'assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva di M.F.M..

5.1.- Per giurisprudenza consolidata l'art. 337sexies cod. civ. (così come il previgente art. 155quater e prima ancora l'art. 155, dal contenuto del tutto analogo) e l'art. 6 della legge sul divorzio "subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi; in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà o appartenga a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 cod. civ. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione" (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6979 del 22/03/2007). La ratio del provvedimento di cui si discute non consiste infatti nella semplice attribuzione ad uno dei coniugi di un titolo per poter usare l'abitazione al fine di realizzare un personale vantaggio economico o in funzione assistenziale, ma, al contrario, trova giustificazione esclusivamente nell'interesse morale e materiale della prole alla conservazione della comunità e della continuità domestica; tanto che ai sensi dell'art. 337sexies cod. civ. "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli". In altri termini, solo l'interesse dei figli a non subire ulteriori cambiamenti dovuti alla crisi familiare e a conservare, nei limiti del possibile, continuità e regolarità di vita può condurre il Tribunale a sacrificare o comprimere il diritto di proprietà sull'abitazione già adibita a casa familiare.

Tanto l'assegnazione della casa coniugale quanto la stessa legittimazione a richiedere all'altro genitore un contributo per il mantenimento dei figli (cfr. in proposito Cass. n. 18869 del 08/09/2014) presuppongono dunque che il richiedente conviva con i figli, minorenni o maggiorenni ma non economicamente indipendenti. Quanto alla nozione di convivenza, in particolare, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che "La nozione di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare comporta la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di mera ospitalità; deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benché la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile; quest'ultimo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)" (Cass. n. 4555 del 22/03/2012); e che "La legittimazione del genitore a richiedere iure proprio all'ex coniuge separato o divorziato la revisione del contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, non ancora autosufficiente economicamente, va esclusa in difetto del requisito della coabitazione con il figlio, la quale sussiste solo in presenza di un collegamento stabile di questi con l'abitazione del genitore, compatibile con l'assenza anche per periodi non brevi, purché, tuttavia, si ravvisi la prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione all'unità di tempo considerata". (Cass. n. 18075 del 25/07/2013, che ha rigettato il motivo di ricorso avverso la decisione della corte di merito, che aveva ritenuto cessato il requisito della coabitazione per effetto del trasferimento del figlio maggiorenne, per ragioni di studio, in altra località, ove aveva preso in locazione un appartamento).

5.2.- Deve essere disattesa l'eccezione di incapacità a testimoniare delle figlie M. e S. sollevata da parte resistente: l'interesse ad intervenire nel processo di cui esse sono portatrici attiene all'eventuale richiesta da parte loro, nei confronti dei genitori, di un contributo per il loro mantenimento, e quindi ad aspetti diversi da quelli sui quali esse sono state chiamate a testimoniare.

Ciò posto, dall'istruzione della causa (e in particolare dalle dichiarazioni rese dalle stesse M. e S.M.; ma le circostanze sono sostanzialmente pacifiche tra le parti) risulta che il figlio A., dell'età di 27 anni, vive stabilmente a Tenerife ove lavora nel settore della ristorazione, è economicamente indipendente e fa rientro nella ex casa familiare solo all'incirca una volta l'anno e per una decina di giorni; la figlia M., dell'età di 23 anni, frequenta l'Università a Roma e vive stabilmente in quella città, facendo rientro a Nuoro "solo durante le feste, a Natale, a Pasqua e durante l'estate per circa un mese - un mese e mezzo, ad agosto e parte di settembre", e in questi periodi dimora per lo più presso la madre nella casa familiare, ma a volte anche dal padre; S., che compirà 20 anni a dicembre di quest'anno, si è trasferita a Bologna da settembre 2017 per frequentare l'Università, vive nella Casa dello Studente e anch'essa fa ritorno a Nuoro solo durante i periodi festivi o durante le vacanze estive, quando rimane dal padre (non avendo più buoni rapporti con la madre).

5.3.- Alla luce dei principi di diritto sopra affermati, quindi, nessuno dei genitori ha più un rapporto di convivenza con alcuno dei figli tale da legittimarlo a richiedere l'assegnazione della casa familiare, dal momento che né per A., né per M., né per S. sussiste il necessario requisito della stabile dimora e della prevalenza temporale dell'effettiva presenza presso la madre o il padre; e per gli stessi motivi, nessuno dei genitori è legittimato a chiedere all'altro un contributo per il mantenimento delle figlie M. e S..

6.- F.M. ha chiesto la previsione di un assegno di divorzio in suo favore; M.F.M. ha contestato la domanda deducendo che essa dispone già di adeguati redditi propri.

6.1.- Ai sensi dell'art. 5, 6 comma L. n. 898 del 1970 "Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive".

Con sentenza n. 11490 del 29/11/1990 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno interpretato tale disposizione affermando il principio di diritto secondo cui "L'assegno periodico di divorzio, nella disciplina introdotta dall'art. 10 della L. 6 marzo 1987, n. 74, modificativo dell'art. 5 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, ha carattere esclusivamente assistenziale (di modo che deve essere negato se richiesto solo sulla base di premesse diverse, quale il contributo personale ed economico dato da un coniuge al patrimonio dell'altro), atteso che la sua concessione trova presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza cioè che sia necessario uno stato di bisogno, e rilevando invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio. Ove sussista tale presupposto, la liquidazione in concreto dell'assegno deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. A quest'ultimo fine, peraltro, il giudice del merito, purché ne dia adeguata giustificazione, non è tenuto ad utilizzare tutti i suddetti criteri, anche in relazione alla deduzione e richieste delle parti, salva restando la valutazione della loro influenza sulla misura dell'assegno stesso (che potrà anche essere escluso sulla base della incidenza negativa di uno o più di essi)".

A tale principio si è costantemente uniformata la successiva giurisprudenza di legittimità e di merito, riconoscendo all'assegno di divorzio la funzione di assicurare ad entrambi i coniugi redditi adeguati a mantenere "un tenore di vita sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio" (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2087 del 26/02/1998); ciò fino a quando con la sentenza n. 11504 del 2017 la I Sezione della Corte di Cassazione ha inaugurato, in relazione al concetto di "adeguatezza dei mezzi", un orientamento che si è consapevolmente discostato da quello ora indicato, affermando che al fine di accertare il diritto del richiedente a percepire l'assegno occorre avere riguardo, anziché al parametro della conservazione del precedente tenore di vita, al fatto che l'ex coniuge richiedente abbia o meno i mezzi sufficienti a garantirgli l'indipendenza o autosufficienza economica.

A seguito del revirement così attuato, cui la stessa I Sezione si è uniformemente adeguata (sia pur con alcune successive precisazioni) ma che non è stato accolto con uguale favore da alcune voci della dottrina e della

giurisprudenza di merito, sull'argomento si sono nuovamente pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte, che con sentenza n. 18287 dell'11 luglio 2018 hanno affermato il seguente principio di diritto: "Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della L. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".

In particolare la Corte ha affermato, in sintesi:

- che è un dato di fatto che "la determinazione e l'attuazione della scelta di sciogliere l'unione matrimoniale determinano un deterioramento complessivo nelle condizioni di vita del coniuge meno dotato di capacità reddituali, economiche e patrimoniali proprie";
- che "il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco";
- che "All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro. Possono, tuttavia, riscontrarsi più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. In entrambe le ipotesi ... il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equoordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza. Pertanto, esclusa la separazione e la graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, l'adeguatezza assume un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo che non può limitarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti";
- che deve quindi procedersi "all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda, ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio";
- che quindi l'adeguatezza dei mezzi deve essere valutata "non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte"; non è possibile d'altro lato "fondare il riconoscimento del diritto soltanto su uno degli indicatori contenuti nell'incipit dell'art. 5, comma 6 essendone necessaria una valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità"; inoltre, "è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi", e "la funzione equilibratrice dell'assegno ... non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale".

In sostanza, affermano le Sezioni Unite, l'assegno di divorzio non ha la funzione di consentire al coniuge economicamente più debole di (tendere a) conservare il tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio, ma una funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa, alla luce dei principi di pari dignità dei coniugi, solidarietà, libertà di scelta, reversibilità della decisione ed autoresponsabilità su cui è

fondato il modello costituzionale del matrimonio. Il giudice del divorzio non può dare preminenza assoluta alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, in quanto ciò comporterebbe "forti rischi di locupletazione ingiustificata dell'ex coniuge richiedente in tutte quelle situazioni in cui egli possa godere comunque non solo di una posizione economica autonoma ma anche di una condizione di particolare agiatezza oppure quando non abbia significativamente contribuito alla formazione della posizione economico-patrimoniale dell'altro ex coniuge"; è tenuto invece ad effettuare una valutazione di adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l'assegno in relazione a tutti i parametri di cui all'art. 5, 6 comma (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio).

Al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è quindi necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità tra le rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi; in secondo luogo, è necessario accertare (e il relativo onere probatorio incombe sul coniuge richiedente l'assegno, che potrà assolverlo anche mediante presunzioni) se questa disparità sia stata causata da scelte condivise in ordine alla gestione del menage familiare e ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la effettiva e concreta possibilità di superare (o quanto meno ridurre) il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via. L'entità dell'assegno, poi, non dovrà essere liquidata in misura corrispondente alla somma di denaro necessaria a mantenere (sia pur in via solo tendenziale) il pregresso tenore di vita, bensì in misura adeguata a colmare il divario avendo riguardo "al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente".

Una volta riconosciuto l'assegno, per contro, l'ex coniuge onerato che voglia ottenere, in sede di procedimento di modifica delle condizioni, la revoca o la riduzione del contributo avrà a sua volta l'onere di provare che determinate circostanze sopravvenute abbiano consentito il superamento o la sensibile riduzione della sperequazione in origine esistente.

Non vi sono peraltro motivi per derogare al principio tradizionalmente affermato secondo cui nell'operare la comparazione dei redditi dei coniugi è necessario considerare anche i miglioramenti intervenuti medio tempore rispetto al momento della separazione, con esclusione però di quegli incrementi patrimoniali che costituiscano la conseguenza di eventi occasionali ed imprevedibili.

D'altro lato, l'accertamento della capacità lavorativa del richiedente l'assegno "va compiuto non nella sfera della ipoteticità o dell'astrattezza, bensì in quella dell'effettività e della concretezza, dovendosi, all'uopo, tenere conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie in rapporto ad ogni fattore economico - sociale, individuale, ambientale, territoriale" (Cass., n. 13169 del 16/07/2004; nello stesso senso v. anche Cass. n. 6468 del 02/07/1998); in altri termini, l'attitudine del coniuge al lavoro, quale potenziale capacità di guadagno, "assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche" (Cass. civ., sez. I 25-08-2006, n. 18547, in tema di assegno di separazione).

6.2.- M.F.M. è dipendente della N.A. spa, e ha percepito nel 2013 un reddito annuo netto di Euro 21.392, corrispondente a Euro 1.783 per dodici mesi. A seguito di un infortunio sul lavoro subito nel 2007 (e dunque anteriormente alla separazione), che non risulta aver ridotto la sua capacità di produrre reddito, percepisce inoltre una rendita INAIL dell'importo mensile netto di Euro 2.103,88 di cui occorre comunque tenere conto in questa sede, in quanto questa pur avendo funzione compensativa - risarcitoria costituisce comunque una entrata aggiuntiva che incide significativamente sulla complessiva capacità economica del ricorrente (v. Cass. n. 17667 del 04/09/2015); egli può quindi contare su un'entrata mensile netta di Euro 3.887. È inoltre proprietario della casa familiare in N., via B. C. e di un appartamento in

N., via B. in cui vive, acquistato contraendo un mutuo per il quale paga una rata mensile di Euro 736 ma da cui, secondo quanto riferito dalla testimone M.M. - le cui dichiarazioni non hanno trovato smentita -, ha ricavato una porzione concessa in locazione a terzi; è altresì comproprietario con il fratello di un immobile di 198 mq. accatastato come magazzino e locale di deposito, nonché, per la quota di 1/4, di un'unità

immobiliare di otto vani in P., località M. L.. Ha poi allegato di aver contratto ulteriori debiti, ma non risulta provato per quali finalità ciò sia avvenuto.

6.3.- F.M. svolge (come pure all'epoca della separazione) l'attività di segretaria in uno studio legale, e ha percepito nel 2013 un reddito annuo netto di Euro 11.970, equivalente a Euro 997 per dodici mesi; non è proprietaria di alcun bene immobile, ma solo di una vettura utilitaria (Citroen C1) acquistata contraendo un finanziamento che comporta il pagamento di una rata mensile di Euro 300. Perdendo la disponibilità della casa familiare sinora a lei assegnata ma di proprietà del marito, inoltre, essa sarà costretta a sostenere ulteriori oneri per reperire un immobile da condurre in locazione; al contempo, non risulta che essa, oggi dell'età di 51 anni, possa concretamente aspirare a miglioramenti della propria situazione reddituale o reperire un'attività lavorativa maggiormente remunerativa.

La stessa F.M. ha inoltre dimostrato di aver significativamente contribuito alla formazione del patrimonio personale del marito, sia provvedendo al pagamento (quanto meno in parte) del mutuo contratto per la edificazione della casa familiare tramite le proprie risorse personali depositate in un libretto (v. in proposito la documentazione da lei prodotta; e non è stato specificamente contestato che all'epoca in cui fu contratto il mutuo il ricorrente era disoccupato), sia mediante l'acquisto di materiali da costruzione (doc. XVI prodotto con la memoria ex art. 183, 6 comma n. 2 cod. proc. civ.), sia ancora mediante l'opera materialmente prestata dal padre (circostanza, quest'ultima, non specificamente contestata).

6.4.- Appare quindi evidente la sproporzione creatasi, per effetto del divorzio, nelle rispettive situazioni economico-patrimoniali; del resto, si è appena detto del contributo alla creazione del patrimonio del ricorrente prestato dalla resistente, la quale verosimilmente - avendo avuto tre figli, e avendo svolto mansioni di segretaria percependo uno stipendio sensibilmente inferiore a quello del marito - ha dato un rilevante contributo alla conduzione della vita familiare; il matrimonio è durato 20 anni sino alla separazione, e 29 anni sino ad oggi.

F.M., pertanto, non disponendo di mezzi adeguati ha diritto alla corresponsione dell'assegno divorzile, che alla luce delle circostanze di cui si è detto e degli altri elementi di giudizio di cui all'art. 5 L. n. 898 del 1970, e tenendo conto del fatto che entrambi sono tenuti a provvedere al mantenimento delle figlie M. e S. in proporzione delle rispettive capacità economiche, deve essere stabilito nell'importo di Euro 800 mensili, con decorrenza in tale entità dalla data della presente sentenza (posto che solo a far data da questa la resistente ha perso il titolo che legittimava la detenzione della casa familiare da parte sua).

7.- La reciproca soccombenza è motivo di compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da M.F.M. e F.M. in N. il 25/02/1989;
- 2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Nuoro di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989, parte II, serie A, atto n. 18);
- 3) Rigetta le rispettive domande di assegnazione della casa familiare e di assegno per il mantenimento dei figli;
- 4) Pone a carico di M.F.M. un assegno in favore di F.M. di Euro 800,00 mensili, che dovrà essere corrisposto con decorrenza dal mese di settembre 2018 entro i primi cinque giorni di ogni mese e sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati;
- 5) Spese compensate.

Così deciso in Nuoro, il 23 agosto 2018.

Depositata in Cancelleria il 23 agosto 2018.